

proprietà del ricorrente.

Assumeva il ricorrente la nullità dell'ingiunzione per difetto di notifica, in quanto l'ingiunzione era arrivata tramite raccomandata effettuata dal dirigente responsabile del procedimento.

Eccepiva la nullità per carenza di potere in quanto l'ingiunzione era stata un'ingiunzione emessa dal dirigente dell'Unità operativa Progettazione Urbana settore Ambiente e Territorio, pertanto privo di potere ingiuntivo.

Eccepiva la prescrizione del credito, come prescritta la pretesa di credito di conguaglio.

Eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto eventualmente la somma doveva essere richiesta alla Cooperativa Edilizia, unica contraente del

Nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione, inoltre l'ingiunzione risultava priva del requisito di certezza liquidità ed esigibilità.

Chiedeva la sospensione dell'ingiunzione.

Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda.

Eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere rimessa la cognizione al giudice amministrativo.

Proponeva in via subordinata domanda riconvenzionale al fine di far accertare e dichiarare l'inadempimento di controparte di cui alla convenzione rep 39760/04, ancora in via gradata accertare e dichiarare l'indebito pagamento da parte del ex art 2033 cc e condannare la ricorrente al pagamento della somma di euro 5015,00.

Con decreto del 17/3/2005 veniva sospesa l'ingiunzione di pagamento.

Non veniva espletata nessuna istruttoria in quanto la causa era documentale.

In data 12/4/2011 veniva assegnata a questo giudice.

In data 19/9/2012 concessi i termini di cui art 190 cpc la causa veniva trattenuta in decisione.

Vanno esaminate nell'ordine l'eccezione

Per quanto riguarda l'eccezioni relative alla nullità, inesistenza della notificazione ed alla carenza di potere del dirigente della UO Progettazione Urbanistica, ci si riporta alle precedenti pronunce in

tal senso del Tribunale, vedi per tutte sentenza n 786/10, che sono condivisibili nelle argomentazione.

Per quanto riguarda il rigetto di giurisdizione di questo giudice a conoscere la presente causa, va rilevato che la giurisprudenza si è più volte pronunciata sul punto da ultimo le sezioni Unite n 17142 del 10/8/2011 ha statuito "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art 10 legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare a quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A." (cfr. in N. 18257 del 2004).

Va considerato inoltre che oggetto del giudizio inerente all'accertamento negativo in ordine alla debenza o meno del pagamento del conguaglio richiesto con ingiunzione ex RD639/1910, la causa è riconducibile alla sfera del giudice ordinario, investendo solo diritto soggettivi di natura privatistica.

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto applicabile al caso di specie è il dettame di cui art 2946 ecc che prevede la prescrizione decennale, pertanto come affermato dal : la procedura espropriativa si era perfezionata nel 1997 pertanto il dies a quo non può essere anteriore all'atto di adesione di proposta transattiva con la proprietaria, in quanto solo con il perfezionamento della procedura espropriativa è stato possibile stabilire e determinare il compenso.

Il termine di prescrizione di un diritto di credito non può decorrere prima del momento della sua concreta determinazione da parte del creditore.

Per quanto riguarda la carenza di legittimazione passiva nell'atto pubblico di assegnazione delle singole unità immobiliari ai propri soci sono irrilevanti ai fini di decidere circa la legittimazione passiva, va osservato che l'obbligazione assunta dalla cooperativa che ha stipulato il contratto con : ha transitato su chi ha stipulato la convenzione con : a colui che diviene assegnatario dell'immobile in virtù della natura reale dell'obbligazione (obbligazione



propter rem)

Inoltre rilevante è l'accettazione da parte del ricorrente nell'atto pubblico di assegnazione dell'unità immobiliare tutti gli obblighi e gli oneri di cui alla convenzione urbanistica stipulata dalla cooperativa con il Comune e quindi anche le prescrizioni contenute in detta convenzione relative al versamento del conguaglio.

Trattasi di un elemento del contratto valido avendo lo stesso, valenza di clausola concordata

Pertanto sussiste la legittimazione passiva del ricorrente, in quanto il diritto di credito del costituisce una obbligazione, come già detto propter rem, sia perché il ricorrente aveva accettato di adempiere agli oneri di cui alla convenzione urbanistica stipulata dal e la cooperativa.

Vanno rigettate le domande riconvenzioni del

Stante la particolarità e la complessità delle questioni trattate compensa le spese tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda istanza ed eccezioni tutte così decide

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario

Revoca la sospensione

Dichiara la legittimazione passiva del ricorrente

Condanna lo stesso al pagamento della somma di euro 5099,47 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo

Compensa le spese di giudizio tra le parti

Così deciso in Perugia 30/1/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dessa Giordana Maria Masciaroni)

Il GOTT
D. Paolo Pompei

Depositata minuta in Cancelleria
dal Giudice il 28-9-13

Depositata in Cancelleria
Perugia, 13 MAR 2013
IL CANCELLIERE

ASSOCIATO ALL'UNIONE
DEI CONTRIBUITI UNIFICATI